

# STATUTO

- Articolo 1 - Denominazione e Sede
- Articolo 2 - Assenza di finalità lucrative e impiego degli utili
- Articolo 3 - Soci
- Articolo 4 - Sostenitori dell'associazione
- Articolo 5 – Organi
- Articolo 6 - Consiglio
- Articolo 7 - Presidente e Vice
- Articolo 8 - Revisore dei conti
- Articolo 9 – Segretario verbalizzante
- Articolo 10- Patrimonio ed entrate
- Articolo 11- Esercizio sociale e Bilanci
- Articolo 12- Scioglimento
- Articolo 13- Modifiche statutarie
- Articolo 14- Norma di Rinvio

### **Articolo 1 - Denominazione e Sede**

La Federazione dei Parchi e delle Riserve naturali - Coordinamento delle Marche (in acronimo FEDERPARCHI Marche) è un'associazione di promozione sociale. L'Associazione ha sede legale a Serra San Quirico (Ancona) e sede operativa presso la sede del Socio che esprime il Presidente. Federparchi Marche costituisce la sezione marchigiana di Federparchi Italia.

### **Articolo 2 - Assenza di finalità lucrative e impiego degli utili**

L'Associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

### **Articolo 3 – Soci**

Sono soci dell'Associazione gli enti ed i soggetti pubblici e privati gestori di aree protette, comunque denominate, istituite o riconosciute dalla Regione Marche sulla base di provvedimenti legislativi o amministrativi. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e, fermo restando il diritto di recesso, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi.

### **Articolo 4 - Sostenitori dell'Associazione**

Sono sostenitori dell'Associazione gli enti pubblici e i soggetti privati che, pur non essendo enti gestori, svolgono attività connesse con gli scopi di cui all'articolo 6, che sono in regola con il versamento delle quote annuali a Federparchi Italia e con le sue norme associative

I sostenitori hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, i servizi, le attività, le prestazioni e le provvidenze attuate dall'Associazione per i soci; partecipano alle Assemblee senza diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

L'associazione adotta forme specifiche di consultazione per assicurare la partecipazione dei sostenitori alle proprie attività.

### **Articolo 5 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- A. Il Consiglio
- B. il Presidente
- C. il Revisore dei conti.

I componenti degli organi esecutivi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Ove debba procedersi a subentri per revoca, decadenza, dimissioni, morte o simili, il subentrante resta in carica fino al completamento del mandato in corso.

La partecipazione alle attività degli Organi è gratuita.

### **Articolo 6 – Il Consiglio**

Il Consiglio è composto da un rappresentante (o suo delegato) dei soci in regola con il versamento della quota nazionale e della quota regionale.

Il Consiglio esercita i seguenti compiti:

- A. determina gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- B. dibatte le questioni più importanti della vita e dell'attività delle aree protette;
- C. nomina il Presidente;

- D. nomina il Revisore dei conti;
- E. approva le modifiche allo Statuto;
- F. approva il Bilancio di previsione ed il programma annuale di attività;
- G. approva il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta annualmente;
- H. esamina tutte le questioni che siano ad esso sottoposte dal Presidente e dal Revisore dei conti;
- I. dirige l'attività dell'Associazione fissandone gli obiettivi;
- L. predispone il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale;
- M. predispone il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta;
- N. definisce l'assetto organizzativo dell'Associazione;
- O. approva, con un piano della comunicazione, gli indirizzi dell'attività pubblicistica e divulgativa dell'Associazione;
- P. adotta tutti i provvedimenti che non siano, a termine di Statuto, riservati ad altri organi dell'Associazione;
- Q. nomina nuovi rappresentanti, in caso di dimissioni o di decadenza dei propri componenti o del Revisore. I componenti nominati in sostituzione di quelli dimessisi o decaduti durano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi;
- R. adotta i regolamenti relativi all'esercizio delle competenze degli organi esecutivi e alla gestione amministrativa e di contabilità e gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto;

- S. convoca il Congresso, cioè l'Assemblea straordinaria dei Soci, ordinariamente ogni cinque anni, fissandone la data e le modalità di svolgimento in conformità a quanto previsto dall'articolo 7;
- T. approva schemi di contratti, di convenzioni e quant'altro, conferendo mandato al Presidente di sottoscriverli.

Il Consiglio decide le modalità delle proprie votazioni che avvengono comunque sempre sulla base del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del Codice civile.

Ogni cinque anni è convocato il Congresso, cioè l'Assemblea straordinaria dei Soci destinata a definire gli indirizzi politici e programmatici a lungo termine dell'Associazione ed a rinnovarne gli organi.

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di convocare in qualsiasi momento, a maggioranza assoluta, una Assemblea straordinaria con poteri congressuali.

Il Consiglio, di norma, è convocato ogni tre mesi dal Presidente con avviso da spedirsi via e mail almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure, in via straordinaria, con avviso trasmesso almeno quattro giorni prima. La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche da un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle sedute del Consiglio si applicano le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Articolo 7 – Il Presidente e il Vice**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

E' eletto dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ottiene il consenso di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Con lo stesso quorum si procede alla revoca, su proposta motivata avanzata da almeno 1/3 degli aventi diritto.

**Il Presidente:**

- A. presiede il Consiglio e l'Assemblea;
- B. adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, curando, in particolare, la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali;
- C. istruisce le pratiche ed i dossier per le decisioni del Consiglio;
- D. può istituire, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio, gruppi e commissioni di lavoro;
- E. conferisce incarichi ed approva contratti di collaborazione;
- F. coordina l'attività pubblicistica e divulgativa dell'Associazione, attuando il piano della comunicazione di cui alla lettera O) dell'art. 7 del presente Statuto.

In casi eccezionali ed in via d'urgenza, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio, ma deve sottoporli alla sua ratifica per la definitiva approvazione entro 60 giorni dalla loro adozione.

In caso di sua temporanea assenza o impedimento i poteri sono esercitati dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente e con votazione separata.

#### **Articolo 8 – Il Revisore dei conti**

**Il Revisore dei conti:**

- A. esercita i controlli sulla gestione finanziaria dell'Associazione;

- B. accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- C. esercita tutti gli altri poteri attribuitigli dalle normative vigenti;
- D. esprime pareri su richiesta degli organi dell'Associazione.

#### **Articolo 9 – Il Segretario verbalizzante**

Le sedute del Consiglio sono verbalizzate da un collaboratore dell'Associazione o, in sua assenza, da un Segretario scelto, in apertura di seduta, tra il personale disponibile nella sede di svolgimento della seduta stessa o, rispettivamente, tra i Consiglieri presenti.

Il Segretario verbalizzante darà conto, sommariamente, degli interventi e dettagliatamente delle decisioni assunte.

I verbali delle sedute sono inviati ai soci via e-mail e, di norma, approvati all'inizio delle sedute successive e custoditi presso la sede legale.

#### **Articolo 10- Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni da parte di Enti pubblici o privati e persone fisiche.

Le entrate, derivanti in modo maggioritario da soggetti pubblici, sono costituite:

- A. dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- B. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- C. da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- D. da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di sensibilizzazione;

- E. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

#### **Articolo 11 - Esercizio sociale e Bilanci**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile di ciascun anno, si dovrà provvedere all'approvazione del conto consuntivo, mentre, entro il 30 novembre di ciascun anno, si dovrà provvedere all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

I bilanci sopraindicati dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti il Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Sugli elaborati di bilancio sopraindicati è obbligatorio il parere del Revisore dei conti. Il rendiconto economico - finanziario deve contenere una sintetica descrizione della situazione economico - finanziaria dell'Associazione, un'indicazione delle attività istituzionali poste in essere, separata da quelle commerciali e/o produttive marginali, una sintetica descrizione dei beni, dei contributi, dei lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 13 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso con il voto dei tre quarti dei soci iscritti. In caso di scioglimento, viene nominato un liquidatore indicato dal Consiglio.

Il liquidatore ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione, fermo restando l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito



l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 13 - Modifiche statutarie**

Le modifiche allo Statuto possono essere apportate con il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti.

#### **Articolo 14 - Norma di Rinvio**

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia ed, in particolare, alle norme del Codice Civile.